



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0071/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0045/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valeria Ciervo - Componente
Monica De Vergori - Componente (Relatore)
Daniela Nardo - Componente
Francesco Ranieri - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3787/1067pf25-26/GC/DP/ff del 17 agosto 2026, depositato il 18 agosto 2026, nei confronti del sig. Francesco Barresi e della società SSD Rizziconi, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 17 agosto 2026, notificato in data 18-26 agosto 2026, la Procura Federale, ritenendo che l'indagine avesse consentito di accertare la rilevanza della condotta, ha deferito il sig. BARRESI Francesco, all'epoca dei fatti allenatore UEFA B tesserato per la società S.S.D. Rizziconi, e la società SSD Rizziconi

“per rispondere:

- il sig. BARRESI Francesco della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nell'intervallo della gara Rizziconi - A.S.D. Eufemiese 2023 del 22.3.2026, valevole per il girone D del campionato di Prima Categoria, mentre assisteva alla partita in tribuna perché squalificato fino al 30.6.2026 dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria per condotte commesse in occasione della gara Rizziconi – CS Lazzaro 1974 dell'11.1.2026 e segnatamente “Per aver rivolto, a fine gara, frasi gravemente offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro nonché per averlo spinto verso la porta degli spogliatoi afferrandolo per un braccio nonché per avere spintonato con violenza l'osservatore arbitrale (n.d.r. sig. Angelo Antonio Cristiano) rivolgendogli frasi offensive e minacciose”, spintonato ed attinto con le mani sul volto l'osservatore arbitrale sig. Angelo Antonio Cristiano, proferendo nei suoi confronti le seguenti espressioni: “ti ricordi di me io sono quello che mi hai fatto perdere sei mesi di stipendio sei solo un figlio di puttana tu e chi ti manda e tutta l'AIA sei un pezzo di merda venduti”;

- la società S.S.D. Rizziconi a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Barresi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dalla nota del 26 marzo 2026 con cui il Presidente del Comitato Regionale Arbitri Calabria trasmetteva alla Procura Federale il supplemento di referto redatto dall'Osservatore Arbitrale sig. Angelo Antonio Cristiano relativo alla gara Rizziconi – A.S.D. Eufemiese 2023 del 22 marzo 2026, valevole per il girone D del campionato di Prima Categoria. Nel suddetto supplemento di referto l'Osservatore riferiva, per quanto di interesse, che, durante l'intervallo, mentre si trovava sugli spalti con il sig. Stefano Zirilli, padre dell'arbitro della gara disputata in data 22 marzo 2026, era stato avvicinato dal sig. Francesco Barresi, all'epoca squalificato, il quale, dopo avergli rinfacciato di avergli fatto perdere sei mesi di stipendio, lo aveva insultato con espressioni gravemente offensive, spintonato e attinto con le mani al volto; aggiungeva che il Barresi aveva rivolto offese e spinte anche al sig. Zirilli e che un terzo soggetto lo aveva poi condotto fuori dall'impianto, senza che alcun dirigente intervenisse in sua tutela. L'Osservatore dichiarava, infine, di essersi allontanato e di avere richiesto l'intervento dei Carabinieri.

Nel corso dell'attività inquirente venivano acquisiti, tra gli altri documenti: la nota del Presidente del Comitato Regionale Arbitri Calabria del 26 marzo 2026 e il relativo supplemento di referto; la posizione di tesseramento del sig. Francesco Barresi; i referti arbitrali, completi delle distinte ufficiali, delle gare Rizziconi – A.S.D. Eufemiese 2023 del 22 marzo 2026 e Rizziconi – C.S. Lazzaro 1974 dell'11 gennaio 2026; i fogli di censimento e gli organigrammi delle società S.S.D. Rizziconi, A.S.D. Eufemiese 2023 e C.S. Lazzaro 1974; nonché l'estratto del Comunicato Ufficiale n. 110 del 15 gennaio 2026 del Comitato Regionale



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Calabria, recante la precedente squalifica del sig. Barresi sino al 30 giugno 2026.

La Procura Federale procedeva quindi, il 29 aprile 2026, all'audizione dell'Osservatore Arbitrale Angelo Antonio Cristiano e del sig. Stefano Zirilli, presente alla gara quale genitore dell'arbitro, e, il 7 maggio 2026, all'audizione del sig. Francesco Barresi, quale persona sottoposta a indagine.

Il sig. Cristiano confermava la ricostruzione contenuta nella segnalazione, precisando che, nell'intervallo, era stato spintonato alle spalle dal Barresi, il quale, con tono alterato, gli aveva detto: *"ti ricordi di me io sono quello che mi hai fatto perdere sei mesi di stipendio [...] sei solo un figlio di puttana tu e chi ti manda e tutta l'AIA, sei un pezzo di merda venduti"*, continuando a spintonarlo e a mettergli le mani sul viso; riferiva altresì che il sig. Zirilli, intervenuto in sua difesa, aveva subito offese e spinte e che un uomo non identificato lo aveva condotto fuori dal cancello.

Il sig. Zirilli confermava che il Barresi si era qualificato e aveva accusato il Cristiano di avergli fatto perdere mesi di stipendio, accompagnando le espressioni volgari e minacciose con colpi sul petto e sul viso con due dita; aggiungeva di essere intervenuto per separarlo e che il Barresi aveva tentato di aggredire anche lui, senza colpirlo, continuando poi a inveire mentre i due si allontanavano.

Il sig. Barresi dichiarava di essere giunto quasi alla fine del primo tempo e di essersi avvicinato al Cristiano per chiedergli le ragioni della precedente squalifica, ammettendo di avergli detto, a voce alta: *"hai pure la faccia di dire che mi riconosci dopo avermi inflitto sei mesi di squalifica ed avermi fatto togliere sei mesi di stipendio"*, negando l'utilizzo di espressioni offensive e di condotte fisicamente aggressive, ma confermando aver toccato soltanto la spalla per richiamarne l'attenzione.

All'esito delle indagini, la Procura Federale ritenendo riscontrata la condotta contestata al sig. Barresi e reputando convergenti, nei tratti essenziali, le dichiarazioni del segnalante e del sig. Zirilli, con comunicazione del 3 luglio 2026, notificava al sig. Francesco Barresi e alla S.S.D. Rizziconi la conclusione delle indagini.

A seguito della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, su richiesta della società, il 13 agosto 2026 veniva ulteriormente audito il Presidente e legale rappresentante della S.S.D. Rizziconi, sig. Giuseppe Anastasi. Questi riferiva di aver incontrato il sig. Cristiano ad inizio partita e di aver domandato spiegazioni sulla precedente ammenda. Quanto all'episodio dell'intervallo, dichiarava di avere informato il Barresi della presenza del Cristiano e di averlo invitato a chiedergli le ragioni della precedente squalifica; riferiva di avere udito la voce del Barresi *"leggermente alterata"*, escludendo contatti fisici.

La S.S.D. Rizziconi e il sig. Barresi depositavano altresì memoria difensiva, con la quale evidenziavano le asserite divergenze tra le dichiarazioni del Cristiano e del Zirilli circa la dinamica del contatto fisico, nonché l'assenza di referti medici, di querela e di verbali dei Carabinieri. La difesa sosteneva che fosse dimostrata soltanto una condotta verbale, nella misura parzialmente ammessa dal Barresi, chiedeva l'applicazione dell'art. 128 C.G.S. in ragione della disponibilità alle scuse e, quanto alla società, l'irrogazione della sanzione minima per responsabilità oggettiva, sul rilievo che l'episodio si era verificato sugli spalti, in un'area accessibile al pubblico, senza il coinvolgimento di altri dirigenti o tesserati.

Esaminate le deduzioni difensive ed esaurita l'attività istruttoria, la Procura Federale esercitava l'azione disciplinare con atto di deferimento del 17 agosto 2026, depositato il 18 agosto 2026.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l'udienza del 22 settembre 2026, disponendo la convocazione delle parti deferite, queste ultime non depositavano memorie difensive.

Il dibattimento

All'udienza del 22 settembre 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparsa per la Procura Federale l'Avv. Debora Bandoni, la quale ha richiamato l'atto di deferimento chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 12 (dodici) di squalifica al sig. Francesco Barresi e di euro 1000,00 (mille/00) di ammenda alla società SSD Rizziconi.

Sono comparsi, altresì, l'Avv. Filippo Strangi in difesa della società deferita ed il sig. Francesco Barresi personalmente. L'Avv. Strangi ha discusso ribadendo le tesi difensive argomentate nella precedente memoria trasmessa alla Procura Federale ai sensi dell'art. 123 CGS e chiedendo di irrogare la sanzione minima prevista; il sig. Barresi ha rilasciato dichiarazioni in propria difesa.

All'esito della discussione il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Dall'esame complessivo degli atti istruttori e delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento emerge la responsabilità del sig. Francesco Barresi per la condotta contestata, tanto nella componente verbale quanto in quella fisica.

Quanto alla condotta verbale, la ricostruzione dell'Osservatore Arbitrale sig. Angelo Antonio Cristiano trova in primo luogo un riscontro nelle dichiarazioni rese dal sig. Stefano Zirilli, presente all'episodio, il quale ha riferito che il sig. Barresi, dopo essersi qualificato e avere addebitato al sig. Cristiano la perdita di diversi mesi di stipendio, aveva utilizzato termini minacciosi, continuando a inveire anche durante l'allontanamento dei due dall'impianto.

Le due narrazioni convergono, dunque, sia sull'origine della discussione, collegata alla precedente squalifica, sia sul tono



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

aggressivo e sul contenuto offensivo e minaccioso delle espressioni rivolte all'Osservatore Arbitrale.

Tale nucleo fattuale trova conferma anche nelle dichiarazioni in sede di audizione dello stesso sig. Barresi che ha ammesso di essersi recato dal Cristiano proprio per contestargli le conseguenze della precedente segnalazione, di avergli rivolto, a voce alta, la frase *“hai pure la faccia di dire che mi riconosci dopo avermi inflitto sei mesi di squalifica ed avermi fatto togliere sei mesi di stipendio”* e di avere proseguito il confronto con il sig. Zirilli, intervenuto per invitarlo ad abbassare il tono.

Da tale ricostruzione emerge dunque che la condotta contestata sia riferita ad un confronto intenzionalmente ricercato dal deferito per muovere rimozioni all'Osservatore Arbitrale in relazione all'esercizio delle sue funzioni.

Ulteriore elemento di conferma proviene dalle dichiarazioni del Presidente della società, sig. Giuseppe Anastasi, il quale ha riferito di avere personalmente segnalato al Barresi la presenza del Cristiano ed ha riconosciuto di avere udito, trovandosi nelle vicinanze, la voce del Barresi *“leggermente alterata”*.

La stessa memoria difensiva depositata in fase istruttoria, del resto, non nega la materialità della discussione né il carattere scomposto delle rimozioni, risultando dunque confermata, anche dalla prospettazione difensiva, la contestazione dell'addebito verbale.

Anche la condotta fisica deve ritenersi provata. Il sig. Cristiano ha riferito di essere stato spintonato alle spalle, di essere stato ripetutamente attinto dal Barresi e di avere subito l'avvicinamento delle mani al volto; il Zirilli, collocato accanto al primo, ha descritto colpi portati con due dita al petto e al viso. Si tratta di dichiarazioni autonome e convergenti sull'elemento essenziale della contestazione, vale a dire che il confronto verbale fu accompagnato da un contatto fisico aggressivo posto in essere dal sig. Barresi nei confronti del sig. Cristiano; le differenze terminologiche tra le due descrizioni — spinta alle spalle, secondo il Cristiano, colpi sul petto e sul viso con due dita, secondo il Zirilli — non investono, in concreto, il nucleo essenziale del fatto, sono compatibili con la diversa posizione dei dichiaranti e risultano concordi nell'escludere che il confronto sia rimasto sul solo piano verbale.

A ciò si aggiunge lo stesso deferito ha confermato l'esistenza del contatto fisico anche in sede di udienza, sebbene prospettandolo come gesto privo di aggressività.

Né assumono valore decisivo, in senso contrario, l'assenza di un referto medico (la condotta contestata non presuppone necessariamente la produzione di lesioni documentabili), la mancata presentazione di querela (derivante da scelta personale) e la mancata acquisizione di un verbale dei Carabinieri.

Neppure la presenza di un terzo soggetto (non precisamente identificato) introduce a ritenere plausibile una ricostruzione alternativa idonea a escludere la responsabilità del sig. Barresi considerato che dalle dichiarazioni acquisite risulta che tale persona sia intervenuta nella fase conclusiva, invitando il sig. Cristiano e il sig. Zirilli ad allontanarsi.

La condotta così accertata viola i doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4, comma 1, C.G.S. e, in ragione della qualità di tecnico rivestita dal deferito, le specifiche prescrizioni richiamate dagli artt. 23, comma 2, N.O.I.F. e 37, commi 1 e 2, del Regolamento Tecnico di settore esprimendo la suddetta condotta un disvalore incompatibile con i canoni di rispetto dell'istituzione arbitrale e di correttezza nei rapporti endofederali.

Ai fini della graduazione della sanzione, il Collegio tenuto conto della complessiva gravità dell'episodio, caratterizzato dalla deliberata ricerca del confronto con l'Osservatore Arbitrale, dal tenore offensivo e minaccioso delle espressioni e dal contatto fisico e dalla prosecuzione delle invettive durante l'allontanamento, ritiene congrua, proporzionata e adeguata la sanzione di mesi 12 (dodici) di squalifica richiesta dalla Procura Federale.

Dall'accertata responsabilità del tesserato discende la responsabilità oggettiva della S.S.D. Rizziconi ai sensi dell'art. 6, comma 2, C.G.S. La circostanza che l'episodio si sia verificato sugli spalti e durante l'intervallo non interrompe il nesso con l'attività sportiva, essendo il Barresi tesserato per la società ed essendosi il confronto sviluppato all'interno dell'impianto, in occasione della gara della medesima società e per ragioni direttamente connesse a una precedente vicenda disciplinare. Complessivamente, per le suesposte ragioni, il Collegio ritiene anche in tal caso congrua, proporzionata e adeguata l'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) richiesta dalla Procura Federale.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Francesco Barresi, mesi 12 (dodici) di squalifica;
- alla società SSD Rizziconi, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

IL RELATORE
Monica De Vergori

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 2 ottobre 2026



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai